



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3274/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3685/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3685/TFNSVE/2025-2026, 3685 - Ricorso proposto dalla società ARCE 1932 (943013) contro la società BOVILLE ERNICA CALCIO (954993) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ANTONACCI MATTIA (2070634), MARGAGNONI MATTEO (6857241), PERCIBALLI SIMONE (2255544), PREZIOSI FRANCESCO (2650241), ARDUINI GABRIELE (5818216), CALCAGNO GIUSEPPE (5354830), DI FOLCO FRANCESCO (7067347), GENNARI FRANCESCO (4138777), ROMA VALERIO (7076796), SCIUCCO LORENZO (5814678)

In data 13 maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 39,00 (trentanove/00) per il calciatore Arduini Gabriele, euro 36,00 (trentasei/00) per il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatore Calcagno Giuseppe, euro 99,00 (novantanove/00) per il calciatore Di Falco Francesco, euro 31,00 (trentuno/00) per il calciatore Gennari Francesco, euro 37,00 (trentasette/00) per il calciatore Roma Valerio, euro 64,00 (sessantaquattro/00) per il calciatore Sciucco Lorenzo, euro 200,00 (duecento/00) per il calciatore Antonacci Mattia, euro 41,00 (quarantuno/00) per il calciatore Margagnoni Matteo, euro 135,00 (centotrentacinque/00) per il calciatore Perciballi Simone ed euro 55,00,00 (cinquantacinque/00) per il calciatore Preziosi Francesco, e così complessivamente euro 737,00 (settecentotrentasette/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 737,00 (settecentotrentasette/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai